

Corso Regionale sulle Aree Comuni 2015

“La figura del tecnico/educatore sportivo:
tipologie di collaborazioni, responsabilità e
strumenti di tutela”

Dott.ssa Francesca Colecchia (Arsea srl)
Casalecchio 4/10/2015



Con la collaborazione scientifica di



Programma

Tipologie di collaborazioni.

La responsabilità dell'istruttore sportivo

La responsabilità dell'organizzatore

Strumenti di tutela

CARSEA
Servizi per l'Associazione

DLgs 81/2015

Le collaborazioni in ambito associativo.

Costituisce la forma comune di rapporto di lavoro

Pericolo: novità del Jobs Act ...

Non deve qualificarsi come LAVORO

Se manca: a rischio la natura associativa
Se NON è prevalente: a rischio la natura di APS

Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2015 3

CARSEA
Servizi per l'Associazione

Art.10 Dlgs 460/1997

In ogni caso l'erogazione di compensi o indennità non deve essere tale da qualificarsi come distribuzione indiretta di utili.

Ciò si verifica in presenza di uno dei seguenti indicatori:

- la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal DPR 645/1994 e dal DL 239/1995 per il presidente del collegio sindacale delle Spa;
- la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche (*fatta salva la possibilità di chiedere la disapplicazione della norma in ragione della particolare qualifica professionale del percettore*).

Es: Un istruttore di III livello, ossia un istruttore con patentino rilasciato da Ente di promozione sportiva/Federazione o con diploma ISEF che opera in autonomia ma senza responsabilità di coordinamento degli altri istruttori, percepisce una retribuzione quantificata in € 1.390. Un compenso sportivo mensile superiore ad € 1.668 potrebbe essere pertanto qualificato come distribuzione indiretta di utili.

Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2015 4

Il lavoro gratuito.



Il lavoro gratuito.

= ATTIVITA' PRESTATI A TITOLO GRATUITO SALVO IL DIRITTO DI RICEVERE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE, DEBITAMENTE DOCUMENTATE (= A PIÈ DI LISTA) E (PREFERIBILMENTE) PREVIAMENTE AUTORIZZATE.

Strumenti di tutela

Far sottoscrivere ai soci volontari la dichiarazione di volontà di svolgere l'attività a titolo gratuito. La dichiarazione non vincola in ogni caso le parti/l'amministrazione quando si dimostri in realtà l'esistenza di un rapporto di lavoro retribuito



Alcune sentenze affermano una sostanziale incompatibilità tra rapporto associativo e rapporti di lavoro retribuito quando la prestazione dedotta coincide con l'oggetto o lo scopo dell'associazione di cui si è membri.

Il rimborso a piè di lista: la trasferta.

VOLONTARI	PERCETTORI COMPENSI SPORTIVI/RIMBORSI FORFETTARI	DIPENDENTI/COCOCO/COCOPRO
Anche all'interno del Comune	In Comune diverso (art.69 TUIR) intendendo il Comune dove risiede o ha dimora il percipiente (Ris.Agenzia Entrate 38/2014)	In Comune diverso rispetto a quello dove lavora il collaboratore (art.51 TUIR)

- 1) Delibera del Consiglio Direttivo di autorizzazione all'utilizzo del veicolo proprio per la trasferta e definizione del parametro di erogazione del rimborso (Tabella Aci o, ad esempio, € 0,25 a km per tutti a prescindere dalla tipologia di veicolo in quanto importo < a tabelle ACI);
- 2) presentazione della richiesta di rimborso dove indicare NOME E COGNOME

Data	Trasferta da ... a ...	Causale della trasferta	Indennità KM (Euroa Km)	Autostrada	Treno	Vitto	Taxi	Totale
								-

Allegando le pezze giustificative (es: *pedaggio autostradale*) e specificando se trattasi di:

- VOLONTARIO
- PERCETTORE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO
- DIPENDENTE/COCOCO
- PARTITA IVA: FA REDDITO ED E' SOGGETTO QUINDI A RITENUTA

Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2015

7

*Il rimborso forfettario o
compenso sportivo.*

I rimborsi forfettari

CHI PUÒ EROGARLI – ASD/SSD RICONOSCIUTE Enti e Federazioni

A CHI E' POSSIBILE EROGARLI - istruttori, tecnici, allenatori, arbitri, collaboratori amministrativo-gestionali

QUANDO E' POSSIBILE EROGARLI - quando non si tratta dell'attività professionale e/o esclusiva del percipiente, in caso contrario lavoro autonomo (anche CO.CO.CO./associato in partecipazione) o dipendente con contributi ENPALS anche per altri committenti

QUALI AGEVOLAZIONI PREVEDONO

- non costituiscono reddito per il percipiente < 7.500 annui (NO RITENUTE)
- per importi superiori si applica la ritenuta nella misura fissata per il 1° scaglione di reddito irpef (23%) + l'addizionale Reg.le di compartecipazione all'IRPEF (1,23%).
La ritenuta è a titolo d'imposta che diventa a titolo d'acconto sulla soglia che supera € 28.158,28
- No INPS, No INAIL, No ENPALS (VEDI DOPO....)

Le collaborazioni amministrativo-gestionali

Caratteristiche:

- natura amministrativo-gestionale della collaborazione = i compiti tipici di segreteria di una asd/ssd quali la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti;
- natura non professionale;
- resi a società o associazioni sportive dilettantistiche;
- di natura continuativa, con coordinazione, inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e assenza del vincolo di subordinazione.
(Agenzia delle Entrate Circolare n.21 del 22/4/2003)

Regime fiscale = come compensi sportivi

Regime previdenziale e assicurativo = come compensi sportivi

Adempimenti: comunicazione preventiva al Centro per l'impiego (Ministero del Lavoro nota circolare del 14/02/2007)

Rimborso forfettario : a chi non darlo

Non possono essere erogati compensi sportivi a tutti i soggetti non espressamente indicati prima, tra i quali:

- custodi degli impianti;
- addetti alle pulizie;
- addetti alla manutenzione dell'impianto;
- educatori non impegnati in attività ludico-motorie (*es: educatori retribuiti che collaborano in centri ricreativi estivi per attività che non presentano natura sportiva o ludico-motoria*);
- persone che si occupano della contabilità dell'associazione ma che sono ragionieri/commercialisti;
- istruttori/allenatori titolari di partita iva per lo svolgimento di detta attività;
- RISCHIO:** istruttori/allenatori che svolgono la medesima attività in qualità di dipendenti, cococo/cocopro o con contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (hanno già una posizione Enpals);

Rimborso forfettario: strumenti


Il conferimento di incarichi in relazione ai quali riconoscere compensi sportivi non richiede – neppure ai fini probatori – la redazione di un contratto. Ciononostante se ne consiglia la stipula al fine di...

1. formalizzare un accordo di collaborazione endoassociativa che possa “scongiurare” l'eventuale qualificazione del rapporto come di natura subordinata;
2. definire oneri ed onori del percipiente;
3. acquisire informazioni sul collaboratore necessarie per verificare se il compenso sportivo sia “compatibile” con la condizione soggettiva del percipiente.

Perché una collaborazione endoassociativa?

Perché si conferisce l'incarico


- ad una persona che appartiene all'ordinamento sportivo (in quanto **tesserato UISP**);
- possibilmente anche socia ASD erogante (la qualifica di socio “scongiura” la possibile qualificazione come dipendente): **PER LA UISP = TESSERA.**

 **ARSEA**
Servizi per l'Associazione

Accordo di collaborazione endoassociativa

LE INFORMAZIONI DA DARE	LE INFORMAZIONI DA RICEVERE
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> natura endoassociativa; <input type="checkbox"/> non vengono versati contributi previdenziali; <input type="checkbox"/> l'ONERE del percipiente di dichiarare l'eventuale sfioramento del plafond di 7.500 euro; <input type="checkbox"/> durata della collaborazione; <input type="checkbox"/> consenso trattamento dati ed eventuale conferimento incarico trattamento dati dei soci (PRIVACY) da parte del collaboratore 	<p>Il collaboratore deve dichiarare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> di non svolgere professionalmente tale attività; <input type="checkbox"/> di non avere una posizione Enpals aperta in relazione ad attività per le quali percepirebbe compensi sportivi; <input type="checkbox"/> di non essere un dipendente pubblico oppure <input type="checkbox"/> di essere un dipendente pubblico e (per la UISP, NON per le asd/ssd) di aver chiesto l'autorizzazione a svolgere l'attività. <p>Quindi l'istruttore dipendente pubblico se instaura rapporto con ASD/SSD deve dare semplice comunicazione, mentre se collabora con Enti di Promozione o Federazioni deve acquisire l'autorizzazione</p>

Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2015 13


 **ARSEA**
Servizi per l'Associazione

Cosa succede se l'istruttore dipendente pubblico ha problemi?

Alcune P.A. – su tutto il territorio nazionale – stanno negando l'autorizzazione ai dipendenti pubblici che percepiscono dalla UISP compensi sportivi come istruttori affermando la natura continuativa della prestazione, da cui fanno discendere la presunta non riconducibilità della collaborazione nell'ambito dei compensi sportivi.

COSA FARE?

Il dipendente pubblico può inviare questa comunicazione al proprio Dirigente: per ora ha funzionato ...



Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2015 14

"Egregio Dott. _____,

con la presente sono a richiedere chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 90 della Legge 289/2002, ai sensi del quale "23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917", **disposizione che si qualifica come lex specialis rispetto alla disciplina contenuta nel d.lgs. 165/2001.**

Mi è stato confermato che l'attività di istruttore sportivo, da me espletata al di fuori dell'orario di lavoro ed in favore di un soggetto riconosciuto dall'ordinamento sportivo, rientra nelle casistiche contemplate dal combinato disposto dell'articolo 90 della Legge 289/2002 e dell'art.67, comma 1° lettera m) del DPR 917/1986.

Il citato articolo 67 qualifica come redditi diversi "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati (...) **nell'esercizio diretto di attività sportive** dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto" ed il legislatore, con l'**art.35 del DL 207/2008, ha chiarito che** "Nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, **sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**".

Ne consegue che anche l'attività di istruttore rientra nelle tipologie di collaborazione contemplate dalla norma la quale non pone alcun vincolo di temporalità alla collaborazione medesima prestata. **Vi prego pertanto di comunicarmi se sia stato adottato qualche provvedimento normativo o anche una Circolare della Funzione Pubblica che abbia inciso sull'applicabilità delle disposizioni citate**".



Rimborsi forfetari ... se sono VERAMENTE redditi diversi

Regime previdenziale e assicurativo

- I percettori compensi sportivi non devono versare né contributi previdenziali (INPS/Enpals) né contributi assicurativi (INAIL)


Adempimenti per i committenti.

- Versamento delle ritenute effettuate entro il gg. 16 del mese successivo (con riferimento a chi supera il plafond di € 7.500)
- Predisposizione delle certificazioni annuali entro il 28/02 dell'anno successivo
- Predisposizione della dichiarazione Modello 770 Semplificato anche se sotto soglia entro il 31/07

Rimborso forfettario : adempimenti connessi.

- 1) Lettera di incarico: vivamente consigliata;
- 2) pagamento: sempre consigliato bonifico/assegno, obbligatorio per importi > €1.000;
- 3) quietanza (con marca da bollo € 2,00 per importi >77,47) con certificazione dell'eventuale superamento complessivo del plafond dei 7.500;
- 4) ASD versa le ritenute fiscali quando si superano € 7.500: entro il 16 del mese successivo data pagamento con Mod. F24, cod. trib. 1040. **Quali ritenute?** Secondo l'Agenzia delle Entrate (*Risoluzione 11 dicembre 2012, n.106*) oltre all'IRPEF ed alla addizionale regionale stabilita dallo Stato, l'addizionale regionale stabilita dalla Regione + addizionale provinciale + addizionale comunale. **Problemi applicativi!!!**
- 5) ASD consegna la C.U. al collaboratore entro il 28/02 e la trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7/03;
- 6) ASD inserisce i dati del percipiente nel Modello 770 semplificato (sostituto di imposta).

Rimborso forfettario e contenzioso.

Relative buone notizie	Cattive notizie
<p>Il Ministero del Lavoro invita i propri uffici a non esasperare i controlli ispettivi nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e prive di finalità lucrative (<i>Circolare prot. 37/4036 del 21/2/2014</i>) ma le contestazioni non si sono fermate, sono solo rallentate</p> 	<p>Contestazioni quando:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) si tratta di un rapporto in sostanza di lavoro subordinato; b) si tratta di una prestazione professionale: sono indicati quali indici di professionalità: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> l'attività sviluppata con caratteristiche di abitudine (<i>ripetitività, regolarità, stabilità, sistematicità dei comportamenti</i>) anche se esercitata in via non esclusiva nè preminente (ENPALS Circolare n. 13/2006); <input type="checkbox"/> titoli di studio e specializzazione; <input type="checkbox"/> introiti di natura non marginale (ENPALS Circolare n. 13/2006); <input type="checkbox"/> introiti simili a quelli che avrebbe percepito applicando il CCNL su base oraria (Dirigente INPS Emilia Romagna). <p>E' stato inoltre sottolineato che la professionalità ricorre anche se vi siano normali interruzioni nell'esercizio di attività e nel caso di committenza plurima, effettiva o potenziale.</p>

Rimborso forfettario:responsabilità

- 1) **rischio lavoristico**: qualificazione del rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- 2) **rischio gestionale**: sospensione dell'attività quando viene accertata presenza di lavoratori non iscritti nel Libro unico del lavoro 20% del tot. dei lavoratori presenti;
- 3) **rischio fiscale**: sanzione per omesso versamento delle ritenute fiscali;
- 4) **rischio previdenziale**: sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali all'ENPALS. **N.B.: anche per gli autonomi è il committente a dover versare**

+ Omesso invio della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto.

Le **collaborazioni amministrativo-gestionali** richiedono l'espletamento di questo adempimento: nel caso in cui non sia stato espletato si rischia maxi sanzione per LAVORO NERO

Le cococo e cocopro.

DLgs 81/2015

Le collaborazioni.

Abrogata la disciplina delle COLLABORAZIONI A PROGETTO: rimangono le COCOCO che si dividono in

↓	↓
prestazioni di lavoro <u>esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente</u> anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro che:	prestazioni di lavoro esclusivamente personali prive di etero organizzazione e etero direzione
↓	↓
si trasformano in rapporti di lavoro subordinato	<p>restano rapporti di COCOCO quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) previste da accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) prestate da iscritti in albi professionali; c) amministratori/revisioni e partecipanti a collegi e commissioni; d) rese a fini istituzionali in favore di ASD/SSD ex art.90 L.289/2002 ma non anche Enti di promozione sportiva/Federazioni
	Rapporti di COCOCO: è possibile certificare l'assenza dei parametri di assimilazione al rapporto di lavoro dipendente c/o Commissioni (ex art.76 DLgs 276/2003).

Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2015 21

I titolari di partita IVA.

Quando la P.IVA viene messa in discussione: REGIME NUOVO.

Le collaborazioni autonome sono soggette alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato – a far data dal 1° gennaio 2016 – se si tratta di **prestazioni personali, continuative ed etero dirette** anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Fanno eccezione le collaborazioni:

- per le quali gli **accordi collettivi nazionali** stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- degli **iscritti in appositi albi professionali** (non si parla più di “registri, albi, ruoli o elenchi professionali”);
- dei **componenti gli organi di amministrazione e controllo** di società e dei partecipanti a collegi e commissioni;
- collaborazioni rese a fini istituzionali **in favore di ASD/SSD** iscritte nel Registro CONI.

Professionisti: i regimi agevolati per gli istruttori sportivi.

Regime dei minimi opzionabile fino al 31/12/2015
(art.27 del DL 06/07/2011 n.98)

Regime dal 1/1/2015
(Art.1 commi 54 – 89 della Legge di Stabilità 2015)

Il regime si applica esclusivamente alle persone fisiche:

- che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
- che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

Purché

- non abbiano esercitato nei tre anni precedenti** l'inizio attività, un'attività artistica, **professionale** o d'impresa anche in forma associata o familiare;
- l'attività non sia prosecuzione di un'altra svolta prima come dipendente o autonomo** fa eccezione
 - l'eventuale periodo di tirocinio
 - la circostanza che sia stata svolta l'attività in collaborazione occasionale (*stessa qualificazione fiscale del compenso sportivo*);
 - quando l'interessato dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

A chiunque rispetti i requisiti reddituali e gli altri vincoli, **a prescindere dalla circostanza che si tratti di nuova attività.**

Se si tratta di **nuova attività** per tre anni il reddito è ridotto di 1/3. E' nuova attività quando:

- non abbiano esercitato nei tre anni precedenti** l'inizio attività, un'attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;
- l'attività non sia prosecuzione di un'altra svolta prima come dipendente o autonomo** fa eccezione l'eventuale periodo di tirocinio;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a € 15.000


Requisiti.

Regime opzionabile fino al 31/12/2015	Regime dal 1/1/2015
<input type="checkbox"/> max € 30.000 ricavi o compensi;	<input type="checkbox"/> max € 15.000 di ricavi o compensi, non rilevando ricavi/compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e parametri.
<input type="checkbox"/> NO spese per collaboratori;	<input type="checkbox"/> max 5.000 lordi di spese per collaboratori
<input type="checkbox"/> max € 15.000 acquisti di beni strumentali	<input type="checkbox"/> max 20.000 euro acquisti di beni strumentali
<input type="checkbox"/> max 5 anni , dopo 5 anni chi non ha ancora compiuto 35 anni prosegue, fino al relativo compimento	<input type="checkbox"/> Non ci sono limiti temporali <input type="checkbox"/> non posso se sono anche socio di una ssd o di una associazione di professionisti (comma 47)

Benefici.



Regime dei minimi opzionabile fino al 31/12/2015	Regime dal 1/1/2015
<ol style="list-style-type: none"> 1) Niente ritenute a titolo di acconto, 2) versa una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 5%. L'imponibile è rappresentato dalla differenza tra compensi percepiti e spese inerenti sostenute, dedotti anche i contributi previdenziali; 3) non applica l'IVA sulla fattura e quindi non la liquida (salvo autoliquidazione dell'iva per gli acquisti intracomunitari); 4) non versa l'IRAP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Niente ritenute a titolo di acconto; 2) versa una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 15%. L'imponibile è rappresentato dal 78% dei ricavi e compensi, dedotti i contributi previdenziali. Se nuova attività, il reddito è ridotto di 1/3; 3) non applica l'IVA sulla fattura e quindi non la liquida (salvo autoliquidazione dell'iva per gli acquisti intracomunitari); 4) non versa l'IRAP

*Assumere a tempo
indeterminato?*

 DLgs 81/2015

COCOCO/COCOPRO con etero organizzazione: cosa fare?

Rimangono in vigore i contratti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto di riforma ma se c'è etero organizzazione si può alternativamente valutare tra:

	
<p>Assunzione con contratto a tutele crescenti entro il 31/12/2015 con agevolazioni contributive. Resta il rischio che, nei limiti della prescrizione quinquennale, gli organi di vigilanza possano ricondurre il precedente rapporto nell'alveo della subordinazione, con conseguente applicazione delle sanzioni + recupero contributi + annullamento agevolazioni contributive ottenute perché esisteva già – di fatto – un rapporto a tempo indeterminato nel semestre antecedente.</p>	<p>Sanatoria mediante assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato successiva al 1/1/2016: si estinguono gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, salvo che non siano stati già accertati, a condizione che:</p> <p>a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano atti di conciliazione onnicomprensivi;</p> <p>b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.</p>

Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2015 28

Le agevolazioni contributive per l'assunzione entro il 31/12/2015.

Chi assume a tempo indeterminato – *escluso apprendistato e, l'INPS ritiene, lavoro intermittente/a chiamata* – potrà beneficiare **dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** per **MAX 36 mesi** dalla data di assunzione **con un plafond massimo di € 8.060 annui** (si versa la differenza quando dovuta), a condizione che

- 1) l'assunzione avvenga nel periodo che va dal 1/1/2015 al 31/12/2015;
- 2) l'assunzione **non riguardi lavoratori:**
 - a) che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
 - b) per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
 - c) già assunti con contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti al 1/1/2015 dallo stesso datore di lavoro o società controllata/collegata.

Non ci sono pertanto problemi con riferimento a chi aveva – anche con lo stesso datore di lavoro – un rapporto di lavoro a tempo determinato, di cococo, di associazione in partecipazione, un contratto intermittente, una prestazione di lavoro accessoria, una prestazione occasionale o un contratto professionale da titolare di partita iva.

N.B. L'agevolazione riguarda i contributi a carico del datore di lavoro, non la quota a carico del lavoratore. Attenzione al cumulo con altri incentivi: in alcuni casi vietato, in altri possibile ma solo parzialmente, in altri infine perfettamente cumulabile.

il lavoro occasionale.

La prestazione di lavoro occasionale.

- 1) **Non c'è più una definizione** (l'art.52 abroga l'art.61 del DLgs 276/2003) ma i parametri precedentemente indicati (*"rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare (...) con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000 euro"*) si possono considerare ancora un indicatore dell'occasionalità;
- 2) **Attenzione alla natura del rapporto:** deve trattarsi di una collaborazione autonoma, se subordinata si rischia MAXI sanzione per lavoro nero + riconduzione al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
 E' lavoratore autonomo occasionale *"chi si obbliga a compiere un'opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza"* (art.2222 del Codice civile);

La prestazione di lavoro occasionale.

- 3) **Attenzione agli oneri contributivi:**
 - a) se il collaboratore supera i 5.000 euro – anche con più prestazioni – nell'arco dell'anno solare, il committente deve versare i contributi alla gestione separata INPS. I contributi alla Gestione separata INPS sono pari al 30,72% se il collaboratore non è iscritto ad altre casse previdenziali/pensionato oppure sono pari al 23,50%. I contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente i 5.000 euro (*art.44, comma 2, DL 269/2003 + INPS Circolare 103/2004*);
 - b) se il collaboratore opera in settore ex ENPALS (es: *artisti/istruttori sportivi che operano occasionalmente in impianto sportivo*), la contribuzione scatta subito ed è necessario espletare adempimenti differenziati a seconda della tipologia di attività e del collaboratore;
- 4) **Come faccio a sapere se devo versare i contributi?** Farsi sottoscrivere nella ricevuta fiscale quanto segue: *"Collaborazione non assoggettata a ritenuta previdenziale, ai sensi dell'art.44 del DL 269/2003, in quanto il percettore dichiara di non aver superato il plafond di euro 5.000,00 annui. Si allega fotocopia del documento di identità"*.

La prestazione di lavoro occasionale.

5) Come faccio a versare i contributi?

- il collaboratore dovrà iscriversi alla Gestione separata INPS, se non già iscritto;
- il committente versa secondo le stesse modalità previste per le COCOCO = 2/3 a carico del committente, 1/3 a carico del collaboratore; versamento entro il 16 del mese successivo data pagamento con modello F24; codici tributo CXX o C10;
- i contributi si calcolano sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla ricevuta (es: *spese di trasferta*).

*Il lavoro accessorio (c.d. VOUCHER),
autonomo o subordinato che sia ...*

Lavoro accessorio.

- ❑ **Quanti soldi?** Complessivamente posso ricevere **MAX € 7.000,00 netti all'anno** (1/01 - 31/12) ma se percepisco misure integrative del salario o di sostegno al reddito MAX € 3.000. L'imprenditore /professionista può erogarmene MAX € 2.000.
- ❑ **NON può essere utilizzato nell'ambito dell'esecuzione di un appalto;**
- ❑ il valore di un singolo voucher è di € 10,00 (fino ad emanazione di apposito DM) ed il netto per il collaboratore è pari ad € 7,50: la differenza è destinata ai contributi Gestione Separata INPS (13%) + INAIL (7%) + una quota per la gestione del servizio (*un DM definirà l'importo e potrà variare la contribuzione previdenziale*);
- ❑ un'ora, minimo un voucher (*buono orario*);
- ❑ non sono previsti vincoli rispetto al soggetto percettore ed all'attività in relazione alla quale erogarlo, prescindendo dalla natura autonoma o subordinata del rapporto.

Lavoro accessorio: disciplina.

- ❑ **Comunicazione preventiva?** I committenti imprenditori o professionisti sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla DTL competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. Il **Ministero del Lavoro (nota del 25/6/2015)** ha chiarito che *"nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche (...) la comunicazione in questione sarà effettuata agli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure"* e quindi non alla Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente. L'acquisto dei voucher c/o tabaccai viene considerata modalità telematica in base alla Convenzione con l'INPS. Nulla viene detto quando sono i **privati e le associazioni non qualificabili come imprese** ad acquistare voucher;
- ❑ **Qual è il trattamento del reddito prodotto?** Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio;
- ❑ **Avete già acquistato VOUCHER?** Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del DLgs 81/2015.

***Dichiarazione sostitutiva di certificazione
del lavoratore percettore di voucher.***

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. n.445/00)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ (prov. _____) il _____ residente in _____ (prov. _____) via/piazza _____ n. _____ sotto la sua personale responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale per dichiarazioni false ex art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA

- di aver percepito ad oggi nel corrente anno solare compensi per prestazioni di lavoro occasionale accessorio (voucher) pari ad euro _____ lordi;
- di essere/non essere percettore di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.




Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare al destinatario della presente qualunque modifica intervenuta rispetto a quanto dichiarato.


Data _____

Firma _____

Si allega fotocopia del documento di identità

La responsabilità in ambito sportivo.

	
Quali tipi di tutele?	
Associazioni dotate di personalità giuridica	Associazioni prive di personalità giuridica
Delle obbligazioni risponde esclusivamente l'associazione con il proprio patrimonio. L'associazione può esercitare azione di responsabilità contro gli amministratori (art.22 cod. civ.)	<i>"i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione"</i> (art.38 cod. civ.)
	
Come faccio ad ottenere la personalità giuridica?	Come faccio a tutelarmi?
Istanza alla Regione + possesso dei seguenti requisiti: 1) capitale minimo adeguato e congruo rispetto alle finalità istituzionali del sodalizio, di cui una parte da destinare a <i>"fondo patrimoniale di garanzia"</i> (DLgs 26/1997 + Circolare Presidenza Regione Sicilia n°1104/2001 e n°8426/2009); 2) atto costitutivo e statuto del notaio	Agisco solo in base ad una delibera (<i>del Consiglio Direttivo/Assemblea</i>) che faccio sottoscrivere dai presenti. In questo modo posso chiedere loro il rimborso di quota parte di quanto versato al creditore
Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2015	39

	
chi è potenzialmente responsabile se	
un allievo si fa male durante il corso?	
Istruttore	Associazione (Presidente/Consiglio Direttivo)
un atleta partecipa ad un torneo senza avere il certificato per attività agonistiche?	
Organizzatore (Lega/gruppo organizzatore interno all'asd) delegato	Associazione (Presidente/Consiglio Direttivo)
Un atleta ha un infarto durante lo svolgimento di attività non agonistica e l'ASD non ha la disponibilità del certificato medico?	
Persona preposta al ritiro dei certificati	Associazione (Presidente/Consiglio Direttivo)
Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2015	40

La responsabilità dell'istruttore sportivo

“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”

Art.2048 cod. civ.

Sono responsabile

<i>anche per danni prodotti da maggiorenni?</i>	<i>per danni prodotti a se stesso?</i>
❖ Giurisprudenza: no ❖ Dottrina: a) si se l'illecito ha diretto riferimento all'attività educativa svolta dal precettore; b) no se gli illeciti paiono collegati con l'attività didattica da un rapporto di occasionalità.	Orientamento oscillante della giurisprudenza Da ultimo: NO (Cass. Sez. Unite sentenza 27/06/2002 n.9346)

Come mi libero da responsabilità?

Se riesco a provare di non aver potuto evitare il fatto: secondo la giurisprudenza è necessario provare di aver posto in essere tutte le misure possibili per prevenirlo.

Quando l'associazione viene chiamata in causa.

“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”

Art.2049 cod.civ.

L'ASD è quindi solidalmente responsabile dell'operato dei propri istruttori

- quando c'è un rapporto di **occasionalità** tra le incombenze assegnate ai collaboratori ed il loro illecito;
- quando c'è un rapporto di **preposizione** tra l'associazione ed il collaboratore.

La responsabilità prevista dall'art.2049 del cod.civ. ha carattere di responsabilità **oggettiva**.

Il sodalizio - risarcito il danno – può esercitare azione di regresso nei confronti del collaboratore.

Tutela sanitaria e responsabilità: cosa succede se non ho il certificato medico?



sanzione amministrativa da
 € 51.65 ad € 516.46 (ex
 art.2 Legge n.1099/1971)
se l'attività era agonistica

+



Decesso durante **torneo** il cui regolamento non richiedeva l'acquisizione del certificato medico



Responsabilità penale
 del presidente per
 omicidio colposo



+

Responsabilità
 civile dell'ente

(Vedi Corte di Cassazione 15394/2011)

Quando devo chiedere il certificato per attività non agonistiche?

Le attività verso tesserati si distinguono in attività di natura:

1. **sportiva non agonistica:** certificato rilasciato dal medico/pediatra assegnato dal Servizio Sanitario ovvero dal Medico sportivo previa anamnesi ed esame obiettivo, completo della misurazione della pressione arteriosa + un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita (elettrocardiogramma basale debitamente refertato annuale per over 60 che associano altri fattori di rischio cardiovascolare e per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare);
2. **sportiva agonistica:** certificato rilasciato dal medico sportivo (DM 18/02/1982);
3. **non agonistica ma ad elevato impegno cardiovascolare** quando **diretta a non tesserati** e patrocinata da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva (*es: manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe*): certificato rilasciato dal medico/pediatra assegnato dal Servizio Sanitario o medico sportivo, con rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi.

Devo sempre chiedere il certificato per attività non agonistiche?

Oggi SI ma Il Ministero della Salute ha previsto che con riferimento alle **attività non agonistiche**, il CONI provvederà, sentito il Ministero della salute, ad impartire idonee indicazioni alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, affinché distinguano nell'ambito di tali attività:

- a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate: soggetti al certificato medico ed agli accertamenti indicati con il Decreto del Ministero della Salute dell'8 agosto 2014;
- b) i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico, o meglio sarebbe dire le attività sportive che non comportando un impatto cardiovascolare sono considerate esonerate dall'acquisizione del certificato medico ed agli accertamenti connessi;
- c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

Il CONI ha tempo per procedere in tal senso **entro il 31 ottobre 2015**.

Il defibrillatore nelle associazioni sportive dilettantistiche

- 1) **Tutte le asd sono obbligate ad averlo?** No: sono esonerate le società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili;
- 2) **entro quando mi devo dotare di defibrillatori?** Il termine cade il 4/2/2016 (entro 30 mesi dall'entrata in vigore del DM 24/4/2013 che è avvenuta il 4/8/2013), salvo diversa disposizione regionale. Ciò non significa che bisogna aspettare. Se un atleta muore di infarto durante lo svolgimento dell'attività perché non è stato assicurato il tempestivo intervento di rianimazione il rischio di responsabilità penale è alto;
- 3) **cosa succede se utilizzo diversi impianti sportivi gestiti da altri?** Puoi stipulare (per iscritto) un accordo con i gestori affinché siano loro a garantire la presenza di defibrillatori e la relativa manutenzione. La presenza di personale formato rimane a tuo carico, fatto salvo diverso accordo;
- 4) **cosa succede se pratico sport in ambiente?** In ogni caso devi garantire il pronto intervento. Esistono dispositivi su zainetto utili per questo tipo di attività. La Regione Toscana ha previsto l'adozione di linee guida specifiche per l'attività in ambiente: aspettiamo di leggerle.

<http://associazionisportive.uisp.it/>
Il portale di consulenza per le asd/ssd UISP



The screenshot shows the website interface with a navigation bar at the top containing 'Home' and 'La Uisp'. A search bar is located in the top right. Below the navigation, there is a 'Che cos'è' section with a welcome message. The main content area is divided into several columns of service cards, each with a title, a brief description, and an 'Accedi' button. The cards include: 'CIRCOLARI', 'GUIDA PRATICA', 'MODULISTICA', 'TUTELA SANITARIA', 'TESSERAMENTO', and 'ASSICURAZIONE (PIATTAFORMA MARSH)'. On the right side, there is a 'Ultimi aggiornamenti' section listing recent circulars and their topics. At the bottom, there is a footer with the ARSEA srl logo and the text 'Servizi per l'associazionismo'. The browser's taskbar at the bottom shows the date and time as 09:52 on 06/10/2015.



Servizi per l'Associazione

AGGIORNAMENTO, TUTELA E ORIENTAMENTO

da sempre al fianco delle Associazioni



REGISTRAZIONE GRATUITA
newsletter
scadenziari
documenti
modelli

BANCHE DATI
oltre 700 circolari
1100 normative di settore
125 fac-simile gestionali
dossier monotematici

INFO
info@arseasrl.it

CONSULENZA
quesiti su aspetti giuridico,
fiscali e gestionali

WEB
www.arseasrl.it

BOLOGNA
Via S. Maria Maggiore, 1
40121 Bologna
tel +39 051 238958
fax +39 051 225203

REGGIO EMILIA
Via A. Tamburini, 5
42122 Reggio Emilia
tel +39 0522 267207
fax +39 0522 332782